



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 717 DEL 02/07/2013

OGGETTO: Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 10/07/2013.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Silvano Rometti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le modifiche alla Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue", approvata con deliberazione di Giunta regionale n.424 del 24 aprile 2012, concordate negli incontri partecipativi del 19 aprile 2013 e del 10 maggio 2013;
- 3) di sostituire l'articolo 9 della Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" nel modo seguente:

Art. 9

Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche

1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:
 - A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.
 - B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall'assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 7.04.2006.
 - C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.
Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:
 - a) l'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;

b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. E' esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.

In questa tipologia di imprese rientrano anche le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti sono assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.

D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.

I criteri da valutare per l'assimilazione sono la densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o la portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.

E. Acque reflue provenienti da attività termali.

Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate alla presente direttiva.

Gli scarichi termali sono ammessi:

- a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
- c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal Gestore;
- d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.

F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
- b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
- c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

3. Gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione.
4. Per gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che non recapitano in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
5. Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla Tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata

letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell'assimilabilità e, se lo scarico non è in pubblica fognatura anche del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.

6. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla Tabella 7A, che recapitano in pubblica fognatura, sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione.
 7. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla Tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, necessitano di domanda di autorizzazione contenente la dichiarazione di assimilazione.
 8. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera c), provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che l'attività svolta rientra tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
 9. Ai fini dell'armonizzazione delle procedure amministrative i soggetti tenuti alla dichiarazione di assimilazione presentano la medesima secondo gli schemi allegati alla presente direttiva.
 10. L'assimilazione di scarichi non in pubblica fognatura è automaticamente confermata con il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a condizione che siano rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione.
 11. Tutti gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2, punto F lettere a) e c), devono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità competente. Sulla dichiarazione di assimilazione deve essere riportata l'ubicazione del punto di controllo.
 12. L'assimilazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all'art.15 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.
 13. Qualora vengano a mancare le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione lo scarico diviene a tutti gli effetti uno scarico industriale.
 14. Province e Autorità di Ambito promuovono adeguate campagne informative, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.
- 4) di sostituire la Tabella 7 della Direttiva tecnica con le tabelle 7A e 7B allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - 5) di sostituire gli allegati A, B, C, alla Direttiva tecnica con gli allegati A e B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
 - 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.10 della legge regionale 10 dicembre 2009 n.25, le disposizioni contenute nella Direttiva tecnica regionale si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art.4, comma 1. lettera a), della legge

regionale;

- 7) di dare atto che le modifiche, apportate con il presente provvedimento alla Direttiva tecnica regionale "Disciplina degli scarichi delle acque reflue", concordate negli incontri partecipativi del 19 aprile 2013 e del 10 maggio 2013, costituiscono emendamento alla proposta di regolamento regionale, pre-adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 324 del 15 aprile 2013;
- 8) di pubblicare, sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria, il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

Premesse

In attuazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, la Regione Umbria ha emanato la Direttiva tecnica regionale concernente la “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”, approvata con deliberazione di Giunta regionale 9 luglio 2007 n.1171, successivamente modificata con gli atti di Giunta regionale n.1904 del 22.12.2008 e n. 1758 del 6.12.2010.

La Legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di tutela delle acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15" ha stabilito, tra l'altro, all'articolo 4, l'emanazione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue.

Il DPR 19.10.2011 n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” ha di fatto imposto una revisione della Direttiva tecnica regionale, per alcuni aspetti legati, in particolar modo, all'assimilazione di alcune tipologie di acque reflue industriali a quelle domestiche; pertanto la Giunta regionale con deliberazione 24 aprile 2012 n.424, ha adottato un nuovo testo coordinato della Direttiva tecnica recependo le disposizioni semplificative contenute nel Decreto, prima di procedere alla definitiva stesura del regolamento.

A distanza di un anno dall'approvazione del testo coordinato della disciplina regionale in materia di scarichi, si sono evidenziate alcune problematiche nell'applicazione delle disposizioni contenute nel testo. In particolare, a seguito delle segnalazioni di alcune associazioni di categoria, relativamente alle difficoltà insorte nell'applicabilità dell'articolo 9, relativo all'assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche, sono stati così convocati degli incontri tecnici, ai quali hanno partecipato le associazioni di categoria (che avevano segnalato le problematiche), le Province, l'ATI e l'Arpa, per valutare ed individuare le eventuali azioni da adottare.

Nel corso degli incontri è stata fatta una valutazione sulle difficoltà riscontrate nell'applicazione della disciplina dell'assimilazione; dal dibattito è scaturita una proposta di modifica dell'articolo 9 e della tabella 7 della direttiva tecnica. I partecipanti agli incontri tecnici hanno convenuto sull'opportunità che, le modifiche concordate all'articolo 9 della direttiva tecnica, possono considerarsi una avanzata forma di semplificazione, con esclusioni e/o sgravio di adempimenti. Tali modifiche possono considerarsi come prima concertazione sulla proposta di regolamento regionale sugli scarichi, pre-adottato con deliberazione di Giunta regionale 15 aprile 2013 n. 324, che andrà a sostituire la direttiva tecnica. Infine si concorda di proseguire quanto prima all'esame della proposta di regolamento regionale sugli scarichi, convocando la prima seduta partecipativa sul regolamento dopo l'approvazione dell'atto deliberativo regionale di modifica dell'articolo 9 della DGR 424/12. Come stabilito dalla Giunta regionale, con DGR 324/13, alla partecipazione dovranno essere invitati i portatori di interessi presenti nel territorio umbro, associazioni di categoria, professionali, ambientaliste, enti coinvolti nelle autorizzazioni e nei controlli ambientali.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:

- 1) approvare le modifiche alla Direttiva tecnica regionale “Disciplina degli scarichi delle acque reflue”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n.424 del 24 aprile 2012, concordate negli incontri partecipativi avvenuti nelle date 19 aprile 2013 e 10 maggio 2013;

- 2) sostituire l'articolo 9 della Direttiva tecnica regionale "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" nel modo seguente:

Art. 9

Criteria per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche

1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:
 - A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.
 - B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l'allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall'assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 7.04.2006.
 - C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all'attività di allevamento anche all'attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.
Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:
 - a) l'attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola deve essere inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;
 - b) la materia prima lavorata deve provenire in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità. E' esclusa dall'assimilazione l'impresa che oltre a trasformare i prodotti provenienti dalla coltivazione dei propri fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto alla materia prima complessivamente lavorata.
In questa tipologia di imprese rientrano anche le acque reflue da caseifici e dalle cantine vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia, fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti sono assimilate anche le acque di lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le acque di lavaggio delle olive.
 - D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.
I criteri da valutare per l'assimilazione sono la densità dell'allevamento, che deve essere pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua, o la portata d'acqua utilizzata che deve essere pari o inferiore a 50 l/s.
 - E. Acque reflue provenienti da attività termali.
Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate alla presente direttiva.
Gli scarichi termali sono ammessi:
 - a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non

- comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
- b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
 - c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal Gestore;
 - d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
- F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:**
- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
 - b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla tabella 7A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
 - c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
3. Gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione.
 4. Per gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E, che non recapitano in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
 5. Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla Tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l'obbligo di presentare, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell'assimilabilità e, se lo scarico non è in pubblica fognatura anche del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
 6. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla Tabella 7A, che recapitano in pubblica fognatura, sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione.
 7. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b), derivanti dalle attività di cui alla Tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, necessitano di domanda di autorizzazione contenente la dichiarazione di assimilazione.
 8. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera c), provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che l'attività svolta rientra tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
 9. Ai fini dell'armonizzazione delle procedure amministrative i soggetti tenuti alla dichiarazione di assimilazione presentano la medesima secondo gli schemi allegati alla presente direttiva.

10. L'assimilazione di scarichi non in pubblica fognatura è automaticamente confermata con il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, a condizione che siano rimaste immutate tutte le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione.
11. Tutti gli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2, punto F lettere a) e c), devono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell'Autorità competente, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell'allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l'impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell'Autorità competente. Sulla dichiarazione di assimilazione deve essere riportata l'ubicazione del punto di controllo.
12. L'assimilazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui all'art.15 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza.
13. Qualora vengano a mancare le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l'assimilazione lo scarico diviene a tutti gli effetti uno scarico industriale.
14. Province e Autorità di Ambito promuovono adeguate campagne informative, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.

- 3) sostituire la Tabella 7 della Direttiva tecnica con le tabelle 7A e 7B allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) sostituire gli allegati A, B, C, alla Direttiva tecnica con gli allegati A e B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 5) dare atto che, ai sensi dell'art.10 della legge regionale 10 dicembre 2009 n.25, le disposizioni contenute nella Direttiva tecnica regionale si applicano fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art.4, comma 1. lettera a), della legge regionale;
- 6) dare atto che le modifiche, apportate con il presente provvedimento alla Direttiva tecnica regionale "Disciplina degli scarichi delle acque reflue", concordate negli incontri partecipativi del 19 aprile 2013 e del 10 maggio 2013, costituiscono emendamento alla proposta di regolamento regionale, pre-adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 324 del 15 aprile 2013;
- 7) pubblicare, sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria, il presente provvedimento.

Perugia, lì 14/06/2013

L'istruttore
Caterina Maria Torcasio

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/06/2013

Il responsabile del procedimento

Giancarlo Mazzasette

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 24/06/2013

Il dirigente di Servizio
dott. ing. Angelo Viterbo

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Direttiva Tecnica Regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 28/06/2013

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: Direttiva Tecnica Regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.424 – Modifica articolo 9 e semplificazione adempimenti.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/06/2013

Assessore Silvano Rometti

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore